

GR_GERICHTE SK1 2023 79 vom 3. September 2024

GR Gerichte, 2024-09-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK1_2023_79

FR: GR_GERICHTE SK1 2023 79 du 3 septembre 2024

IT: GR_GERICHTE SK1 2023 79 del 3 settembre 2024

Regeste

violazione delle norme sulla circolazione stradale | Strassenverkehrsgesetz SVG

Erwägungen

E. 3

/ 5 1.1.2. L'art. 205 cpv. 1 CPP prevede che chi è oggetto di una citazione emessa da un'autorità penale deve darvi seguito. Chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante; l'impedimento va motivato e per quanto possibile provato (art. 205 cpv. 2 CPP). Una citazione può essere re- vocata per gravi motivi. La revoca ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata (art. 205 cpv. 3 CPP). La citazione rimane pertanto in vigore fintanto che la sua revoca non viene notificata alla persona citata (TF 6B_479/2017 del 14. 7. 2017 consid. 4.2; TF 6B_365/2018 del 5. 7. 2018 consid. 2.1). La decisione compete all'autorità che ha emesso la citazione (art. 331 cpv. 4 CPP in combinato disposto con l'art. 405 cpv. 1 CPP): la direzione del procedimento decide se rinviare o meno il dibattimento d'appello in presenza di una richiesta di rinvio (art. 331 cpv. 5 CPP in combinato disposto con l'art. 405 cpv. 1 CPP). L'interessato non può dunque partire dal presupposto, in assenza di una decisione in merito, che la propria richiesta sia stata accettata (TF 6B_365/2018 del 5. 7. 2018 consid. 2.1; 6B_479/2017 del 14.7.2017 consid. 4.2). 1.1.3. Le disposizioni relative alla comunicazione delle decisioni e la notificazione (art. 84 e segg. CPP) si applicano anche nei procedimenti d'appello (TF 6B_876/2013 del 6.3.2014 consid. 2.4.2; 6B_652/2013 del 26.11.2013 consid. 1.4.2). Le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (art. 87 cpv. 1 CPP). Quelle che sono destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono invece notificate validamente a quest'ultimo (art. 87 cpv. 3 CPP). Se una parte deve comparire personalmente ad un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è tuttavia direttamente notificata; una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore (art. 87 cpv. 4 CPC). Per quanto concerne la forma, di principio le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP). La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). La notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario doveva aspettarsi una notificazione (art. 85 cpv. 4 lett. a CPP). Ciò è il caso quando una procedura penale che la concerne è pendente (TF 6B_463/2014 del 18.09.2014 consid. 1.1; 6B_314/2012 del 18.2.2013 consid. 1.3.1).

E. 4

/ 5 1.2. Nel caso di specie, con decreto del 26 aprile 2024 del Presidente della Prima Camera penale, l'imputato e il proprio patrocinatore sono stati personalmente citati al

dibattimento d'appello del 3 settembre 2024 alle ore 9:00 (act. D.6). Il 29 aprile 2024, l'agente postale ha tentato, senza successo, di notificare tale atto, per lettera raccomandata, all'imputato presso il domicilio in Svizzera. La missiva è dunque stata depositata presso l'ufficio postale fino al 7 maggio 2024, momento in cui è stata ritornata al mittente (cfr. tracciamento dell'invio; act. D.7). La notificazione della citazione è pertanto avvenuta, essendo egli al corrente della pendenza della causa, alla scadenza del termine di sette giorni di giacenza dal primo tentativo di consegna, ovvero il 6 maggio 2024. Con decreto del 14 maggio 2024, il Presidente della Prima Camera penale ha inoltre chiesto alla polizia cantonale dei Grigioni di notificare l'atto in questione personalmente all'imputato (act. D.8). La stessa ha notificato l'atto al difensore, avv. Michele Micheli, il quale ha prodotto una procura specifica del 22 maggio 2024 al fine di "prendere in consegna la documentazione a lui destinata o a società iscritte a B. _____ per le quali ha diritto di firma, presente presso la polizia cantonale a C. _____" (act. D.9). La citazione è pertanto stata notificata in conformità alle summenzionate disposizioni. La stessa non è inoltre stata, in seguito, revocata: sebbene il difensore abbia formulato una domanda di rinvio del dibattimento l'8 agosto 2024 (act. D.15), egli non ha in seguito dato seguito al decreto del Presidente del 14 agosto 2024, notificato il giorno seguente (act. D.17), nel quale quest'ultimo indicava "(...) il dibattimento d'appello potrebbe aver luogo – nella misura in cui la domanda di rinvio dovesse essere accolta – in data 15, 16 (solo pomeriggio), 17 o 18 ottobre 2024. Un rinvio ad altra data è escluso. Voglia comunicare quanto prima al Tribunale cantonale la sua disponibilità (...)" (act. D.16). Ne consegue che la citazione per il dibattimento d'appello del 3 settembre 2024 era ancora valida. Non essendosi né l'imputato, né il proprio difensore presentati, senza preavviso, in tale data, e non trattandosi di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP), l'appello presentato dall'imputato avverso la sentenza del 2 giugno 2023 del Tribunale regionale dev'essere considerato ritirato. Ne consegue che la procedura d'appello SK1 23 79 è da stralciare dai ruoli per intervenuto ritiro. 2. La tassa di giustizia della procedura d'appello è fissata in CHF 2'000.00 (artt. 7 cpv. 1 OECF [CSC 350.210]) ed è posta a carico dell'imputato in quanto integralmente soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

E. 5

Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.